

Decreto Proroghe

Con la pubblicazione sulla G.U. 29.12.2011, n. 302 è entrato in vigore, a decorrere dallo scorso 29.12.2011, il DL n. 216/2011, c.d. "Decreto proroghe"; le cui disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate.

UTILIZZO DEI VOUCHER DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO

È prorogata al 31.12.2012 la possibilità di utilizzare i buoni lavoro per i lavoratori part-time e per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

In particolare anche per il 2012 è consentito lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio nell'ambito di:

- qualsiasi attività e settore produttivo da parte dei lavoratori titolari di un contratto a tempo parziale.

È escluso l'utilizzo dei voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;

- qualsiasi attività e settore produttivo, e nel limite massimo di € 3.000 per anno solare, da parte dei:

- percettori di prestazioni di integrazione del salario;

- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

AGEVOLAZIONI DELLE TARIFFE POSTALI PER LE ONLUS

A decorrere dal 29.12.2011 e fino al 31.12.2013 è riconosciuta alle Poste la facoltà di concedere agevolazioni nelle tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

RITENUTA SU INTERESSI DA C/C E DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Il Decreto in esame interviene anche sulle novità introdotte dal DL n. 138/2011 (c.d. "Manovra di Ferragosto") relativamente alla tassazione degli interessi attivi bancari / postali ridotta dal 27% al 20% a decorrere dal 2012.

In particolare è ora precisato che:

- gli interessi ed altri proventi maturati sui c/c e depositi bancari e postali nonché sui certificati di deposito sono soggetti:

- alla ritenuta del 27%, se maturati entro il 31.12.2011, a prescindere dalla data di corresponsione, quindi anche se la stessa interviene nel 2012;

- alla ritenuta del 20%, se maturati a decorrere dall'1.1.2012;

ai proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine su titoli e valute ex art. 44, comma 1, lett. g-bis), TUIR la nuova misura della ritenuta (20%) è applicabile dal giorno successivo alla scadenza del contratto stipulato anteriormente all'1.1.2012 e avente durata non superiore a 12 mesi;

- gli interessi e proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, sono soggetti alla ritenuta nella nuova misura del 20% se maturati a decorrere dall'1.1.2012.

È inoltre previsto che l'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 1 a 4, D.Lgs. n. 323/96 in materia di tassazione dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché di società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, opera dagli interessi e proventi maturati dall'1.1.2012.

REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ

È prorogato dal 4.10.2011 al 31.3.2012 il termine entro il quale i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività entro 30 giorni possono regolarizzare la propria posizione, come previsto dall'art. 23, comma 23, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra correttiva"), a condizione che tale violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.9.2011, n. 93/E ha chiarito, rettificando quanto precisato nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, che ai fini della regolarizzazione è necessario esclusivamente il versamento di € 129, da effettuare con il mod. F24 - Versamenti con elementi identificativi, mentre non è richiesta la presentazione del mod. AA7/AA9 per comunicare la cessazione dell'attività.

INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE

È previsto un ulteriore differimento dal 31.12.2011 all'1.1.2013 del termine a decorrere dal quale, probabilmente in via sperimentale, i sostituti d'imposta dovranno utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate.

RICONOSCIMENTO RURALITÀ IMMOBILI

Il Decreto sviluppo ha previsto, all'art. 7, comma 2-bis, la possibilità, per i soggetti interessati, di ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili ex art. 9, DL n. 557/93 mediante presentazione all'Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale.

Tale richiesta di variazione:

- è volta all'attribuzione della categoria:
- A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo;
- D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale;

- doveva essere presentata entro il 30.9.2011 allegando un'autocertificazione nella quale l'interessato dichiarava la sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Con Decreto "Salva Italia" è stata disposta l'abrogazione dei commi da 2-bis a 2-quater del citato art. 7 ed è stata confermata la validità delle domande di variazione catastale presentate ai sensi del citato comma 2-bis, anche dopo la scadenza dei termini (30.9.2011) ma entro il 28.12.2011.

Ora, con il Decreto in esame, il termine del 28.12.2011 è prorogato al 31.3.2012 con la conseguenza che rimangono salvi gli effetti del riconoscimento della ruralità in relazione alle domande presentate successivamente al 30.9.2011 ed entro il 31.3.2012, “fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Per il 2011 è prorogato al 31.12.2011 il termine entro il quale le Regioni possono deliberare l'aumento ovvero la riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF.

Tale variazione si applica all'aliquota base dell'1,23% e le maggiorazioni già vigenti al 29.12.2011 “si intendono applicate sulla predetta aliquota di base”.

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI ALLUVIONATI LIGURIA

Nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi in Liguria nel corso del 2011 è disposta la proroga al 16.7.2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle aree alluvionate, dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi INAIL. In particolare lo slittamento riguarda gli adempimenti in scadenza:

- tra il 1.10.2011 e il 30.6.2012 per i soggetti delle province di La Spezia e Massa Carrara interessati dagli eventi intervenuti nel mese di ottobre 2011;

- tra il 4.11.2011 e il 30.6.2012 per i soggetti della provincia di Genova interessati dagli eventi intervenuti nei giorni dal 4.11 all'8.11.2011.

I versamenti devono essere effettuati, a decorrere dalla predetta data del 16.7.2012, in un numero massimo di 6 rate mensili di pari importo.

I soggetti che hanno già provveduto al versamento delle imposte “sospese” non hanno diritto al rimborso di quanto corrisposto.

Va evidenziato che l'individuazione dei soggetti interessati dall'agevolazione in esame è demandata ad un'apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pubblicato mercoledì 11 Gennaio 2012